



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 12/01/2021

COMUNICATI E NOTIZIE

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Certificati di abilitazione alla professione.

Pregiatissimo Presidente,

la difficile situazione in cui quest'anno si sono svolti gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione e l'inevitabile allungamento dei tempi di svolgimento della sessione d'esame, determinato anche dal differimento della stessa a causa dei rischi legati alla pandemia, ha fatto emergere con forza una problematica procedurale legata ai tempi di rilascio dei certificati di superamento dell'esame di Stato.

Nel concreto, il rilascio di tali certificati, che normalmente avviene al termine dell'intera sessione di esami, si verifica quest'anno a distanza di diversi mesi dal superamento della prova orale (unica prova prevista nella sessione 2020/2021) determinando un appesantimento del già accidentato percorso di abilitazione con un'ulteriore dilatazione dei tempi di accesso alla professione.

Al fine di agevolare l'iscrizione all'Albo di coloro che hanno superato l'esame e sono in attesa della certificazione formale rilasciata dal competente Ispettorato interregionale del Lavoro, si invitano i Consigli Provinciali a rendere effettive le disposizioni di cui al T.U. in materia di documentazione amministrativa, consentendo l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 **dell'avvenuto superamento dell'esame di Stato.**

Si ricorda che, quest'anno, in considerazione dello svolgimento dell'esame a distanza, ciascun candidato riceve, al termine della prova, una comunicazione a mezzo posta certificata, contenente l'esito della prova svolta.

Proprio tale comunicazione, rilasciata dal Presidente della Commissione in rappresentanza dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro, si ritiene possa costituire un idoneo presupposto per consentire l'autocertificazione, unitamente all'impegno da parte del soggetto che richiede l'iscrizione all'Albo di presentare il certificato di abilitazione entro 15 giorni dal rilascio dello stesso da parte del competente Ispettorato.



Al fine di facilitare i Consigli Provinciali nelle attività di verifica delle autocertificazioni, il Consiglio Nazionale sta perfezionando un'intesa con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro affinché ciascuna Commissione d'esame provveda, entro 15 giorni dalla conclusione dell'intera sessione d'esame, a fornire ai Consigli provinciali i riferimenti dei soggetti che avendo superato la prova con esito positivo risultano abilitati all'esercizio della professione.

Per consentire una più agevole implementazione di tale modalità di iscrizione all'albo e garantire uniformità procedurale sull'intero territorio nazionale, si allega un fac-simile di autocertificazione che potrà essere utilizzato per dichiarare **il superamento, con esito positivo, dell'esame di abilitazione.**

Cordiali saluti.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Francesca Maione

FM/dt